



Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 11.04.2012 n. 72

DIPARTIMENTO III GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali

D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12 L.R. n.6/2007 — D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 11.01.2011 – Comune di Ancona - Variante parziale al P.R.G. per correzione errore cartografico area di proprietà Azienda ospedaliero – universitaria “ Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi - Salesi”, sita in Via Trento n.12 - Torrette.

Destinatari

Dipartimento III

Ancona,

11.04.2012

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)



II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;
3. il D.lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs.vo n. 152/2006;
4. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
5. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica, modificata ed integrata con DGR n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

CONSIDERATO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa al progetto di " Comune di Ancona - Variante parziale al P.R.G. per correzione errore cartografico area di proprietà Azienda ospedaliero – universitaria " Ospedali riuniti Umberto I – Lancisi - Salesi", sita in Via Trento n.12 - Torrette ", pervenuta a questo Ufficio, in data 29.12.2011, ns. prot. n. 164103 del 30.12.2011, corredata, a norma di legge, del rapporto preliminare art. 12 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 263 del 03.01.2012 si disponeva l'avvio del procedimento, prevedendone la conclusione per il giorno 28.03.2012;

VISTO il comma 4 dell'art. 20 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il quale statuisce che le disposizioni dello stesso articolo sul silenzio assenso non si applicano, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e ambientale, quale il procedimento di cui trattasi;

PRESO ATTO altresì degli obiettivi individuati dalla variante, meglio precisati al punto 3.2 della relazione istruttoria, allegata al presente atto quale parte integrante;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante, questa competente Autorità ha rilevato sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al



procedimento e l'acquisizione del relativo parere quali SCA (soggetti competenti in materia ambientale) dei seguenti soggetti previsti dalla LR 6/04: Regione Marche Servizio Territorio Ambiente ed Energia; PF Green Economy, Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, AERCA e Rischio Industriale – Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

DATO ATTO altresì dell'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs. vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Ing. Maria Cristina Rotoloni, relazione prot. n. 46382 del 27.03.2012 allegata alla presente determinazione quale parte integrante (*rif. inf. 01*);

PRESO atto che la variante si rende necessaria per attribuire una destinazione urbanistica all'area ponendo rimedio ad un errore cartografico come ampiamente evidenziato nella relazione istruttoria (*rif. inf. 01*).

CONSIDERATO che, per le motivazioni riportate nella citata relazione, parte integrante della presente determinazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne la assoggettabilità a VAS;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva adozione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;*

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* -, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, privi di impatti



significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;

- la deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20/10/2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31/10/2008, di approvazione delle Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;

- la deliberazione della Giunta Regionale 21.12..2010, n.1813, volta ad aggiornare le linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla precedente DGR 1400/2008 e a disporre l'adeguamento al D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 128/2010;

- gli articoli:

1. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente”*;

2. 12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;

- l'allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 6/2004;

- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

DATO ATTO che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna Responsabile dell'Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali;

DETERMINA

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, per le motivazioni indicate in premessa e nella relazione istruttoria prot. n. 46382 del 27.03.2012 (rif. Inf. 01) parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono completamente riportate, il progetto relativo al Comune di Ancona *“Variante parziale al P.R.G. per correzione errore cartografico area di proprietà Azienda ospedaliero – universitaria “Ospedali riuniti Umberto I – Lancisi - Salesi”, sita in Via Trento n.12 - Torrette”*, pervenuta a questo Ufficio, in data 29.12.2011, ns. prot. n. 164103 del 30.12.2011.
- II. Di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva adozione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente



attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

- III. Di comunicare il presente atto al Comune di Ancona per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. Di dare mandato al Comune di Ancona di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- VI. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: 11 0703 0558
--

Ancona, 10.04.2012

**Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Raffaella Romagna)**

**Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)**

MC/mc



Comune di Ancona

Variante parziale al P.R.G. per correzione errore cartografico area di proprietà Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - Lancisi - Salesi", sita in via Tronto n. 12 - Torrette.

Relazione Istruttoria

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Direttore Dipartimento

Ing. Roberto Renzi

Dirigente del Servizio

Arch. Sergio Bugatti

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Romagna

Istruttore

Ing. Maria Cristina Rotoloni



Marzo 2012



1	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	3
1.1	Normativa in materia di VAS.....	3
1.1.1	Casi di esclusione	3
1.2	L.R. n. 6 del 6.04.2004 “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”	3
1.2.1	Procedura di VAS in ambiti disciplinati dalla L.R. n. 6/2004.....	4
2	PROCEDURA ADOTTATA.....	5
2.1	Documentazione.....	5
2.2	Avvio del procedimento di verifica d’assoggettamento a VAS.....	5
2.3	Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).	5
2.4	Fase di consultazione	6
3	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	8
3.1	Localizzazione delle aree oggetto della Variante.....	8
3.2	Obiettivi della Variante.....	8
3.3	Analisi del PRG vigente.....	9
3.3.1	Aspetti urbanistici	9
3.3.2	Aspetti paesistici	9
3.4	Conformità della Variante con i piani sovraordinati	10
3.4.1	P.P.A.R.....	10
3.4.2	P. T. C.	10
3.4.3	P. A .I.	10
3.5	Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001	10
3.6	Norme per l’edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008	11
4	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.....	12
4.1	Esame del Rapporto Preliminare.....	12
4.2	Parere istruttorio	12



1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1.1 Normativa in materia di VAS

- ⇒ Direttiva 2001/42/CE.
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*"
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*"
- ⇒ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*"
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 "*Linee Guida*"
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 "*Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.*", pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.

1.1.1 Casi di esclusione

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua all'art.6, com. 4, i casi di esclusione dal campo di applicazione della procedura di VAS.

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito precisazioni in merito all'elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1400/2008 e successivamente modificate ed integrate con DGR 1813/2010)

CONCLUSIONE: La presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo d'applicazione della normativa sulla VAS.

1.2 L.R. n. 6 del 6.04.2004 "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale"

La L.R. n. 6 del 6 aprile 2004, recante la "*Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale*", ha stabilito che per l'area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell'Esino, già dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale e (di seguito: AERCA) con deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 305, fino all'approvazione del piano di risanamento, tutti gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 15, comma 5, della L.R. 34/1992, devono essere integrati da un rapporto ambientale che valuti gli effetti diretti ed indiretti dell'attuazione dell'intervento.

Tale obbligo decorre dalla data di pubblicazione sul BUR Marche delle Linee Guida per la predisposizione del rapporto ambientale.



1.2.1 Procedura di VAS in ambiti disciplinati dalla L.R. n. 6/2004

Il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche ha tenuto a precisare, con nota n. 436460 del 11.08.2008 (riportata successivamente nelle Linee Guida della VAS paragrafo 1.3 punto 11), che il Piano di Risanamento dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (A.E.R.C.A) approvato con DCR n. 172 del 9.2.2005, al punto 5.2, comma e), dispone che *“all'interno della perimetrazione terrestre dell'AERCA non si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 936/2004, quando le trasformazioni proposte sono sottoposte a procedure di valutazione d'impatto ambientale o valutazione ambientale strategica, derivanti da disposizioni comunitarie, statali e regionali”*.

Ne consegue che per i P/P o loro modifiche ricadenti in tali aree **non si segue più la procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04), in quanto le valutazioni ambientali sono svolte all'interno della procedura di VAS.**

Tuttavia, in questi casi, nel redigere il rapporto ambientale, devono essere presi a riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento stesso.

Inoltre, **tra i Soggetti con Competenze Ambientali che devono essere consultati nell'ambito della procedura di VAS, dovranno essere inclusi i soggetti da consultare secondo quanto disposto dalla LR 6/04.**

Si specifica che, **se la verifica d'assoggettabilità a VAS, di cui al paragrafo 2.2, si è conclusa con l'esclusione del P/P o sua modifica, esso non è nemmeno soggetto alla procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04).**

Si precisa inoltre che per i casi d'esclusione dei p/p ricadenti in area AERCA si fa riferimento a quanto previsto dalla LR 6/04, nelle more dell'adeguamento di tale legge alla normativa vigente in materia di VAS.

La variante presentata dal Comune di Ancona ricade in area AERCA.



2 PROCEDURA ADOTTATA

2.1 Documentazione

In data 29.12.2011, prot. 116001, il Comune di Ancona ha trasmesso la seguente documentazione, pervenuta in data 29.12.2011 ed assunta al prot. generale n. 164103 del 30.12.2011:

1. Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

2.2 Avvio del procedimento di verifica d'assoggettamento a VAS

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 e pubblicate sul BUR Marche n. 2 del 11.01.2011.

Pertanto i termini entro i quali l'Autorità Competente (AC) e l'Autorità Procedente (AP) devono provvedere a svolgere le operazioni tecnico-istruttorie e l'espressione del parere motivato, stabiliti ai sensi dall'art. 11 e seguenti del Codice Ambiente, come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, risultano così definiti:

procedimento	data
notifica AC	29/12/2011
scadenza art.15 D.Lgs. 152/2006	28/03/2012

Dall'esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene che non sussistono nella variante in oggetto entrambi i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tali da comportare il diretto assoggettamento a valutazione ambientale strategica.

2.3 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., *"L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente."*

Dall'esame della pratica è emerso quanto segue:

La presente variante si rende necessaria per attribuire una destinazione urbanistica all'area ponendo rimedio ad un errore cartografico. La variante consiste nella zonizzazione dell'area ad art. 72 "Zone a Parco", art. 74 "Zone dei crinali principali e secondari" e art. 83 "ZTAE9 - Edifici e manufatti storici e relativo ambito di tutela". L'immobile viene invece classificato come "B1 - Edifici rurali storici riconoscibili", il che implica l'assoggettamento alla categoria principale di intervento CPI 12 "restauro e risanamento conservativo" ai sensi dell'art. 83 delle NTA del PRG.

Conclusioni: Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, si sono



individuati quali SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente, i soggetti indicati dalla LR 6/04:

- Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia;
- Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche;
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

ed il seguente soggetto:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;

2.4 Fase di consultazione

L'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente ha provveduto, con nota prot. 278 del 03.01.2012, a richiedere i pareri di competenza ai soggetti (SCA) sopraindicati.

- In data 01.02.2012 prot. 65097 la **Regione Marche – PF Green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale** interpellata ha trasmesso nota (pervenuta in data 01.02.2012 ns. prot. n. 18334 del 02.02.2012) con la quale precisa quanto segue:

[...] Visto che il territorio oggetto di variante ricade all'interno della perimetrazione dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (A.E.R.C.A.) (zona B) per la quale è stato approvato con DACR n. 172 del 9.2.2005 il relativo Piano di Risanamento, per quanto di competenza della PF Green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale si specifica quanto segue:

nel merito della proposta di variante di cui all'oggetto, l'autorità proponente ha deciso di avviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del paragrafo 2.2.

Quindi, fermo restando la conformità alla normativa edilizia ed urbanistica non di competenza, si rileva che:

- tra i soggetti invitati ad esprimersi sono stati inclusi i soggetti da consultare secondo quanto disposto dalla L.R. 6/04;

- gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati al paragrafo 1_5 e 1_6 sono quelli della STRASS (DACR 44/07) e alcuni sono sostanzialmente riconducibili a quelli pertinenti perseguiti dal Piano di Risanamento dell'AERCA.

Si ritiene pertanto che tale documento includa le informazioni necessarie alle valutazioni di significatività degli impatti sulle matrici ambientali da parte degli organi competenti e che l'azione prevista non contrasta con gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento”.

- In data 30.01.2012 prot. 3587 l'ARPAM – **Dipartimento Provinciale di Ancona** interpellata ha trasmesso nota (pervenuta in data 02.02.2012 ed assunta al ns. prot. n. 19307 del 08.02.2012) con la quale sono state formulate le seguenti osservazioni:

[...]

MATRICE ARIA

L'oggetto della variante è un immobile situato nel quartiere di Torrette – via Tronto n° 12, in prossimità dell'Ospedale Regionale, di proprietà dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria “Umberto I – Lancisi – Salesi” e costituito da un corpo principale ad uso



casa colonica, con corte e alcuni annessi agricoli. L'area su cui insiste l'immobile non risulta essere zonizzata e la casa colonica non risulta né censita né classificata per un evidente errore cartografico.

Finalità della variante è dunque quella di correggere l'errore cartografico ed attribuire una destinazione urbanistica all'area in oggetto.

Osservazioni

Il Servizio Aria, per quanto di competenza, non ha osservazioni in merito. Al fine di salvaguardare lo stato di Qualità dell'Aria del sito si ritiene che debbano essere messe in atto tutte le misure finalizzate a ridurre le emissioni diffuse di polveri, con il criterio della migliore tecnologia disponibile.

MATRICE ACQUE

In riferimento alla pratica in oggetto, dall'esame della documentazione pervenuta, il Servizio Acque per le problematiche ambientali di competenza non rileva osservazioni in merito alla modifica della variante richiesta.

MATRICE RIFIUTI/SUOLO

In riferimento alla pratica in oggetto, visto che la variante riguarda l'attribuzione di una destinazione urbanistica all'area ponendo rimedio ad un precedente errore cartografico, il Servizio Rifiuti/Suolo, per le problematiche ambientali di competenza, non riporta osservazioni in merito alla assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

MATRICE RADIAZIONI/RUMORE

La variante parziale al PRG in oggetto è stata presentata dal Comune di Ancona in risposta all'esigenza di procedere alla classificazione urbanistica, omessa per errore cartografico, dell'area comprendente una casa colonica con corte e annessi agricoli in via Tronto n. 12 di proprietà dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - Lancisi - Salesi, per poter procedere al restauro e al risanamento conservativo della casa stessa.

In relazione a tale variante al PRG questo Servizio Radiazioni/Rumore del Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona comunica di non avere osservazioni in merito alle matrici Rumore e Campi elettromagnetici di pertinenza.

- In data 26.03.2012 prot. n. 5440 il **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona** interpellato ha trasmesso nota (pervenuta in data 26.03.2012 ed assunta al ns. prot. n. 46342 del 27.03.2012) con la quale si è precisato quanto segue.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 278 del 03.01.2012 si comunica che dall'esame della documentazione tecnica allegata non vi sono motivi ostativi da parte di questo Comando alla variante in oggetto.

Si raccomanda il rispetto delle normative di riferimento, ovvero il Decreto Ministro Lavori Pubblici 09.05.2001, per la compatibilità territoriale delle aree interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Qualora venga prevista la realizzazione di attività comprese tra quelle elencate nell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, dovranno essere avviate le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del Decreto stesso.

Non è a tutt'oggi pervenuto il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;



3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

L'immobile oggetto della variante è situato nel quartiere di Torrette – via Tronto n. 12, in prossimità dell'Ospedale Regionale. L'edificio, di proprietà dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria “Umberto I – Lancisi – Salesi”, è costituito da un corpo principale, ad uso casa colonica, con corte e da alcuni annessi agricoli.




FIG. 1: STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO (VOLO MAGGIO 1999)

3.2 Obiettivi della Variante

La variante si rende necessaria per attribuire una destinazione urbanistica all'area ponendo rimedio ad un errore cartografico. Dall'esame del PRG vigente infatti risulta che l'area oggetto di variante non è ricompresa nella tavola 7Q dell'ambito urbano, per cui se ne deduce che debba essere ricompresa nella tavola 8E dell'ambito extraurbano. Tuttavia, nella tavola 8E l'area in esame risulta campita con il retino “area urbana e di nuclei frazionali e dei loro recenti ampliamenti”. Pertanto, l'area che insiste sul margine delle suddette tavole, non risulta essere zonizzata e la casa colonica non risulta né censita né classificata per un evidente errore cartografico.

La variante consiste nella zonizzazione dell'area ad art. 72 “Zone a Parco”, art. 74 “Zone dei crinali principali e secondari” e art. 83 “ZTAE9 – Edifici e manufatti storici e relativo



ambito di tutela". L'immobile viene invece classificato come "B1 - Edifici rurali storici riconoscibili", il che implica l'assoggettamento alla categoria principale di intervento CPI 12 "restauro e risanamento conservativo" ai sensi dell'art. 83 delle NTA del PRG.




FIG. 7: STRALCIO TAV. 8E PRG IN VARIANTE (NOTA BENE: LA TAV.7Q DEL PRG VIGENTE NON SUBISCE MODIFICAZIONI PER EFFETTO DELLA PRESENTE VARIANTE)

3.3 Analisi del PRG vigente

3.3.1 Aspetti urbanistici

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5841 del 28.12.1993, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 03.02.1994, e si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

Dall'esame del PRG vigente infatti risulta che l'area oggetto di variante non è ricompresa nella tavola 7Q dell'ambito urbano, per cui se ne deduce che debba essere ricompresa nella tavola 8E dell'ambito extraurbano. Tuttavia, nella tavola 8E l'area in esame risulta campita con il retino "area urbana e di nuclei frazionali e dei loro recenti ampliamenti". Pertanto, l'area che insiste sul margine delle suddette tavole, non risulta essere zonizzata e la casa colonica non risulta né censita né classificata per un evidente errore cartografico.



3.3.2 Aspetti paesistici

La variante interessa un bene che rientra nell'ambito di presunzione di interesse culturale a norma dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., trattandosi di un edificio costruito oltre settanta anni or sono di proprietà pubblica e trattandosi di "bene storico-culturale" ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 e art. 38 delle NTA del PPAR.

3.4 Conformità della Variante con i piani sovraordinati

3.4.1 P.P.A.R.

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5841 del 28.12.1993, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 03.02.1994, e si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

La localizzazione dell'immobile nell'area extraurbana ricade nella zona dei crinali di terza classe ai sensi dell'art. 30 delle NTA del PPAR.

3.4.2 P. T. C.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche, pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

La modifica proposta con la variante ricade nell'ATO U *dell'Area Urbana di Ancona* e nella *Fascia della Continuità Naturalistica*.

3.4.3 P. A. I.

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 21.01.2004, n.116 (suppl. n.5 - BUR n.15 del 13.02.2004).

Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.

L'area è parzialmente interessata, per una parte marginale non riguardante l'edificio, dal fenomeno gravitativo F-13-0160, che comporta un rischio R2 ed un grado di pericolosità P3.

Preme comunque ricordare che le disposizioni di cui alle norme di attuazione P.A.I. prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali ove in contrasto. Si ricorda che la verifica dell'osservanza della suddetta prescrizione è di competenza Comunale e che per gli aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 13 della L. 02/02/1974 n. 64 si rimanda all'acquisizione del parere di competenza della Provincia di Ancona.

3.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R. 17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.



Il Comune ha provveduto *“alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto”* con atto consiliare di approvazione n. 54 del 24.05.2005.

Il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. Il comune dichiara la conformità della variante con il citato Piano di Classificazione Acustica.

3.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

Si evidenzia che il rapporto preliminare deve contenere le valutazioni di cui all'art. 5 della L.R. 14/2008 relativa alle “Norme per l'edilizia sostenibile”. Secondo quanto previsto nelle linee guida regionali (DGR 1813/2010) tali valutazioni possono essere contenute nel rapporto ambientale, che *“... include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale di cui all'art. 5, comma 2 della LR 14/08.”*

In merito a tale aspetto la Regione Marche ha infatti stabilito (con nota prot. 33193 del 16/01/2009) che *“ il Rapporto Ambientale redatto ai sensi e per i fini della procedura di VAS è un documento di analisi che esplicita con un ragionevole livello di dettaglio tutte le possibili interazioni tra il piano e i sistemi ambientali coinvolti. Il RA sarà pertanto sufficientemente adeguato per ottemperare a quanto richiesto dalla legge 14/2008. Nel rapporto preliminare, il livello di dettaglio delle informazioni è quello minimo necessario alla comprensione delle possibili interazioni e non sono previste, se non in casi particolarmente complessi, analisi o approfondimenti conoscitivi di livello tale da rispondere alle esigenze di cui alla L.R. 14/2008.*

Ritenendo che il disposto di cui al punto 4 del paragrafo 2.4.1 della DGR 1813/10 non possa essere applicato anche al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene opportuno integrare le analisi svolte nell'ambito del rapporto preliminare in modo da rispondere più adeguatamente a quanto richiesto dall'art. 5 della L.R.14/08. Tali approfondimenti dovranno essere parte integrante dell'adozione della variante al P.R.G.



4 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

4.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, conformemente all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al punto 2.2 delle Linee Guida (D.G.R. 21.12.2010, n. 1813), prevede la redazione del rapporto preliminare contenente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri e alle indicazioni metodologiche di cui all'allegato III delle suddette Linee Guida.

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:

- Descrizione della variante
- Normativa di riferimento, scopo del documento e impostazione;
- Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari;
- Verifica di coerenza esterna
- Ambito di influenza ambientale e territoriale della variante ed individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento;
- Verifica di pertinenza;
- Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali e della significatività degli effetti;

4.2 Parere istruttorio

La presente variante si rende necessaria per attribuire una destinazione urbanistica all'area ponendo rimedio ad un errore cartografico. La variante consiste nella zonizzazione dell'area ad art. 72 "Zone a Parco", art. 74 "Zone dei crinali principali e secondari" e art. 83 "ZTAE9 - Edifici e manufatti storici e relativo ambito di tutela". L'immobile viene invece classificato come "B1 - Edifici rurali storici riconoscibili", il che implica l'assoggettamento alla categoria principale di intervento CPI 12 "restauro e risanamento conservativo" ai sensi dell'art. 83 delle NTA del PRG.

Conclusioni:

Dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato I del Codice Ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento, SI RITIENE

1. di poter considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come meglio definita con le Linee Guida Regionali).
2. di **escludere il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18** fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Competente e dagli SCA interpellati.

SI DEMANDA all'Amministrazione Comunale procedente l'inserimento delle specifiche modifiche ed integrazioni tali da rendere compatibile l'attuazione del piano con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale come richiesto dall'art. 5 della L.R. 14/08.

DIPARTIMENTO III - GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I - URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Si ricorda che, ai sensi del comma 5, dell'art. 12 del suddetto decreto le conclusioni adottate, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.